



Diritto & Fisco

IL DECRETO LEGGE SULLO SVILUPPO
in edicola con



MANOVRA BIS Estesa a tutto il paese la liberalizzazione decisa per siti turistici e città d'arte

Negozi aperti 24 ore su 24, sempre Esercizi pubblici senza più limiti, anche a Natale e Ferragosto

DI MARILISA BOMBI

Negozi aperti sempre, 24 ore su 24, anche di domenica, a Natale, Capodanno e Ferragosto. La manovra bis ha liberalizzato gli orari di apertura degli esercizi di vendita. A meno di un mese dalla modifica degli orari nel settore del commercio per le attività insediate nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, il Governo, con il comma 4 dell'articolo 6 del dl 138 del 13 agosto 2011, fa un ulteriore passo avanti. Ciò in quanto non limita l'applicazione delle deroghe al rispetto dell'orario e del riposo settimanale soltanto a negozi e supermercati ubicati nei territori dei comuni interessati da flussi turistici, ma rimuove, in un colpo solo, un secolo di tradizione. Peraltro, anche se a prima vista il senso della disposizione potrebbe rivelarsi di non particolare impatto, in relazione ai costanti inviti alle regioni posti dall'Autorità antitrust di procedere alla liberalizzazione degli orari degli esercizi di vendita, all'art. 12, aveva disposto che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenica e festiva, nonché quella infrasettimanale. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione, invece, sono regolamentati dalla legge 287/1991 o dalle leggi di cui le diverse regioni si sono dotate, seppur mantenendo sempre l'impostazione della legge statale che impone ai sindaci di determinare, anche con riferimento alle diverse zone urbane, l'orario minimo e massimo che ogni esercente è tenuto a rispettare. Da ciò ne consegue che non è ammessa per bar, ristoranti, pub, pizzerie



che dir si voglia, l'apertura ininterrotta 24 ore su 24. Sta di fatto che con il dl 98/2011 (conv. legge 111/2011) il legislatore nazionale, nell'ottica di rimuovere qualsiasi vincolo posto agli operatori economici e nell'ottica quindi di dare attuazione ai principi costituzionali costantemente ribaditi, ha compiuto un passo che determina rilevanti problemi sul piano anti-concorrenziale. Più esplicitamente, il governo, con l'articolo 35, comma 6, del dl 138/2011 ha inserito un'ulteriore facoltà ri-

spetto a quelle contenute nell'art. 3 del dl 223/2006 (conv. legge 248/2006) che comunemente era stato definito la lenzuolata dell'allora ministro Bersani. In sostanza, il suddetto articolo 3 aveva individuato alcuni divieti che non potevano essere imposti nei settori economici e, tra questi, quello di assoggettare ad autorizzazione preventiva «il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso gli esercizi di vicinato (meno di 250 mq) utilizzandolo i locali e gli arredi dell'azienda

con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie». In pratica, ai negozianti viene consentito di svolgere attività analoga a quella svolta dalla ristorazione. Peraltro, in molte regioni, la facoltà prevista per i negozi di vicinato è stata estesa a tutte le tipologie commerciali e quindi anche alle grandi strutture di vendita, come risulta evidente a tutti coloro i quali hanno modo di frequentare gli ipermercati che hanno re-

Cosa cambia per gli esercizi pubblici

ATTIVITÀ	NEGOZI	BAR, RISTORANTI E SIMILI
LIMITI ATTIVITÀ	Nessun limite di orario diurno o notturno domenicale o festivo (modifica introdotta dall'art. 6, comma 4, dl 138/2011).	Stabilito dal sindaco (nessuna modifica introdotta rispetto alla formulazione originaria).
FONTE NORMATIVA	Art. 3, comma 1, lettera d)-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	Art. 8, comma 1, legge 25 agosto 1991 n. 287.
LA DISPOSIZIONE	In via sperimentale (viene rimosso) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.	Il sindaco [...] determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

alizzato all'interno dell'area di vendita una destinata alla ristorazione. Con l'introduzione della lettera d)-bis a modifica dell'art. 3 del dl 223/2006, quindi, i negozi possono rimanere aperti 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno e durante la loro apertura possono consentire il consumo sul posto di quanto è stato acquistato. Analoga facoltà, invece, viene preclusa ai tradizionali esercizi pubblici, quali bar e ristoranti. Ciò in quanto, evidentemente, la nuova facoltà riguarda gli esercizi di vendita e non quelli della somministrazione per i quali non vige l'obbligo della chiusura domenicale.

STOP ALLE RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Liberalizzati taxi, edicole e tabacchi

Addio numero chiuso in base a distanze, bacino e natura giuridica



Addio al numero chiuso per tabacchi, edicole, taxi e, probabilmente, anche per le farmacie. In sostanza, per tutte quelle attività divenute monopolistiche, perché legate a limiti di apertura fissati in base a distanze minime tra un esercizio economico e l'altro. Oppure contingentati in base al bacino di utenza, cioè alla popolazione interessata al servizio. È quanto prevede il decreto legge 138/2011, contenente la ma-

novra bis (si veda *ItaliaOggi* di ieri), all'articolo 3 commi 8 e 9. Il dispositivo, in attesa della riforma dell'art. 41 della Costituzione sulla libertà d'impresa, ha disposto una liberalizzazione omnibus di tutte le attività economiche, con l'esclusione delle sole attività manifestamente proibite dalla legge. In particolare, in base al decreto, tra quattro mesi decadranno tutte le restrizioni legate a distanze minime, popolazione o natura giuridica dell'impresa. Proprio in relazione a quest'ultima fattispecie, la manovra bis dispone che non sia più consentita alcuna limitazione tassativa dell'attività legata alla forma giuridica richiesta all'operatore. In soldoni, l'attività di taxi potrà essere svolta anche da società per azioni e non solo da società di persone, come attualmente previsto. La norma è in linea con quanto già previsto dalla direttiva europea servizi 2006/123/Ce.

Benvenuta Ginevra
La direzione e la redazione di *ItaliaOggi* partecipano alla gioia della neomamma Giusy Pascucci per la nascita di Ginevra

Luigi Chiarello